

ORDINANZA N. 11

Oggetto: CONCERTO MUSICALE DEL 23/04/2023 A BREUIL-CERVINIA. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

- Vista la necessità di riservare dello spazio e di garantire le dovute condizioni di sicurezza al fine dello svolgimento del concerto previsto in data **23/04/2023** sul parcheggio denominato “**Planet2**” nonché di chiudere al traffico veicolare la **via comunale Bich** per tutta la durata dello spettacolo musicale;
- Considerata la necessità di disciplinare la circolazione stradale, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale;
- Attesa, altresì, la necessità di ottemperare alle misure sulla **safety** con l’istituzione del divieto di vendita e/o consumazione di alimenti e bevande contenuti in recipienti o bottiglie di vetro nelle zone prospicienti all’area destinata allo svolgimento dell’evento e alla annessa concentrazione di pubblico;
- Visti gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del Nuovo Codice della Strada;
- Visto il “Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
- Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Richiamato il T.U.L.P.S. e il relativo Regolamento di esecuzione;
- Attese, altresì, la Circolare del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n 555/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (Gabrielli) in materia di disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni e le successive indicazioni del Ministero degli Interni;

ORDINA

1. E’ temporaneamente **vietata la sosta con rimozione forzata** dei veicoli sulla porzione debitamente segnalata e transennata del piazzale “**Planet2**” a fare data **dal 20/04/2023 fino al 24/04/2023**, riservata agli organizzatori e alle ditte specializzate impegnate nella realizzazione dell’evento;
2. E’ temporaneamente **vietato il transito a tutti i veicoli sulla via Bich** dalle ore **12:00 alle ore 18:00** del giorno **23/04/2023 e, comunque**, sino a termine dell’esibizione, eccetto che per i mezzi di soccorso, delle forze di Polizia, dei VV.FF. e autorizzati;
3. Sono temporaneamente **vietate la vendita e/o la consumazione di alimenti e bevande contenuti in recipienti o bottiglie di vetro dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del giorno 23/04/2023, e comunque fino al termine dello svolgimento dello spettacolo**, nelle zone prospicienti all’area destinata allo svolgimento dell’evento e alla annessa concentrazione di pubblico;
4. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico è incaricato dell’apposizione della seguente segnaletica:
 - temporaneo divieto di sosta, **almeno 48 ore prima dell’orario inizio dei divieti**;

5. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
6. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada nonché dalla vigente normativa per materie trattate;
7. A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta;
8. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 19/04/2023

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**